



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

Prot. n. 4825

Ord. n. 28 del 17/06/2016

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da insetti vettori portatori di malattie trasmissibili all'uomo attraverso le loro punture nel territorio comunale di CARMIANO

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Carmiano, anche durante l'anno 2016, effettuerà sulle aree pubbliche gli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti, come da calendario inviato all'ASL LECCE con nota prot. 5462 del 28/04/2016;

Considerato che con nota del 04/05/2016, prot. 74073, l'ASL LECCE, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, ha fornito disposizioni per la lotta contro gli artropodi vettori con particolare riferimento alla zanzara comune "*Culex pipiens*", alla zanzara tigre "*Aedes albopictus*" e alla zanzara del genere "*Aedes Aegypti*" che possono causare problemi di carattere sanitario;

Rilevata la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e "zanzara *Aedes Aegypti*" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Dato atto che il Comune di Carmiano effettuerà gli interventi di disinfestazione sui focolai eventualmente individuati nelle aree pubbliche;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2291/2016;

Visto il Regolamento Locale di Igiene e sanità pubblica approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 102 del 22/10/1999, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

Nel periodo compreso tra la data del presente atto ed il 31 OTTOBRE 2016

a tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua, imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi, che possano costituire disturbo e veicolo di propagazione di insetti molesti;



a tutti i condomini e ai proprietari di edifici e terreni:

- di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato e comunque entro 3/4 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- di procedere periodicamente alle disinfestazioni e alla pulizia delle aree verdi eliminando erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni 5 giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edile in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, di:

- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura;

a coloro che gestiscono attività quali la rottamazione e i vivai, e ai conduttori di orti:

- di procedere ad una disinfestazione periodica delle aree interessate da dette attività;
- di coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- di avere cura nell'evitare la formazione e di provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali.

E' VIETATO, SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.


Si precisa che:

- per interventi **larvicidi**: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi **adulticidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La Polizia Locale di Carmiano, ed a chiunque spetti, è incaricata delle attività di controllo



dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2016.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Carmiano provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi o di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- ai Responsabili di Settore dell'ente ed alla Carminio srl per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;
- all'ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord - viale Don Minzoni, 8 - 73100 LECCE:
PEC: sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.leccc@pec.rupar.puglia.it;
- all'Ufficio di Segreteria dell'ente per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carmiano per tutto il periodo di validità.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Carmiano, li

IL SINDACO
Giancarlo MAZZOTTA

